

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007**

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIGNOR. GALIGANI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON AMMENDA DI EURO 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007 ha inflitto al signor Galigani Vittorio la sanzione dell’ammonizione con ammenda di €1.500,00 perché, in stato di squalifica, raggiungeva gli spogliatoi prima dell’inizio della gara Potenza/Taranto del 4.11.2007.

Avverso tale provvedimento il signor Galigani ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.11.2007, formulando, con altro atto dell’8.11.2007, contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 29.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del signor Galigani Vittorio dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20.11.2007 INFLITTA AL SIG. BLASI VITO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007 ha inflitto al Presidente Blasi Vito Luigi, dirigente della società Taranto Sport S.r.l., la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 20.11.2007 per aver rivolto al Presidente della squadra avversaria frasi minacciose al termine della gara Potenza/Taranto del 4.11.2007.

Avverso tale provvedimento la società Taranto Sport S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.11.2007, formulando, con altro atto dell'8.11.2007, contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 29.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso del Taranto Sport S.r.l. di Taranto dichiara estinto il procedimento e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL'A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI:
-DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL'ALLENATORE DI STEFANO OLIVIERIO;
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANUEL BIANCO;
- AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE,
SEGUITO GARA PRATO/POGGIBONSI DEL 5.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007 ha inflitto alla società A.C. Prato 1908 le sanzioni:

- della squalifica per due gare effettive inflitta all'allenatore Di Stefano Oliviero;
- della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Manuel Bianco;
- dell'ammenda di €2.500,00 inflitta alla reclamante.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Prato 1908 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.11.2007, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia dell'A.C. Prato 1908 di Prato (Firenze) dichiara estinto il procedimento e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE VARRICCHIO MASSIMILIANO SEGUITO GARA PRO SESTO/PADOVA CALCIO DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.2007)

La Società Padova Calcio reclama contro la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Massimiliano Varricchio, "per comportamento gravemente scorretto verso il pubblico locale" durante la gara svolta il 25 novembre tra Pro Sesto e Padova.

Il reclamo non nega l'episodio che ha dato origine alla sanzione, ma sottolinea il comportamento provocatorio del pubblico. Richiede in via principale l'annullamento della sanzione, e in via subordinata la sua conversione in un'ammenda di ammontare pari al minimo edittale.

La C.G.F. osserva che, fatti salvi i casi che prevedono la prova televisiva, che nella fattispecie non sussistono, l'art. 37 comma 8, combinato con l'art. 19 comma 1 C.G.S., esclude il ricorso a questa Corte per sanzioni consistenti in una giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 8 e dell'art. 19, comma 1 C.G.S. il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5) RICORSO A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO ROMA/VIGOR LAMEZIA DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.2007)

Il provvedimento di squalifica per due giornate inflitte al calciatore Di Canio Paolo adottato dal Giudice Sportivo consegue al comportamento del predetto tesserato il quale al termine della gara A.S. Cisco Calcio Roma/Vigor Lamezia del 25.11.2007 proferiva frasi ingiuriose e teneva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

La Società "A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l." con atto del 28.11.2007 propone reclamo a questa Corte sostenendo in via principale che le frasi ingiuriose ed il comportamento irrispettoso tenuto dal calciatore Di Canio Paolo non erano rivolti al direttore di gara bensì ad un giornalista presente.

La Corte osserva che il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva che le deduzioni difensive restano alquanto confinate nell'alveo di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti per cui è causa, non idonea a scalfire la ricostruzione fornita dall'Ufficiale di Gara, documentazione assistita da fede privilegiata.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 4 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete